

**RG 53517/2019**



**TRIBUNALE DI MILANO**

***Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea***

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni	presidente
dott. Pietro Caccialanza	giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.  
**53517/2019 R.G.** e promosso

da

, nato il 01.01.1992 a Beguedo (Burkina Faso), CUI 05EMZ63,  
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Garibaldi n.118, presso lo studio dell'avv.  
Carmela Mariani, che lo rappresenta e difende per delega in atti

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

*resistente*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**OGGETTO:** ricorso *ex artt. 35* D. L.vo n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione  
internazionale.

**IN FATTO**

Con ricorso *ex artt. 35* D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c., depositato il 5.11.2019,  
notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e  
comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. \_\_\_\_\_ adiva il Tribunale di

Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 19.09.2019 e notificato all'opponente il 04.10.2019. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita e la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata in fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 26 maggio 2021 è stata fissata udienza per il giorno 21 giugno 2021 ex art. 35 bis comma 11 d. lvo n. 25/2008, per consentire la produzione di ulteriori documenti istruttori.

All'udienza del 21 giugno 2021, nessuno è comparso per parte resistente, ed il giudice, rilevata la regolare comunicazione del decreto di fissazione di udienza alle parti, si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata poi discussa nella Camera di Consiglio in data 23.06.2021.

### **IN DIRITTO**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998.

Il ricorrente ha affermato di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 20 settembre 2015 e di essere arrivato in Italia il 6 novembre 2016.

In sede di audizione in Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver frequentato la scuola coranica: di aver svolto il lavoro di muratore; di parlare bisia e un po' di francese; di essere musulmano; di essere celibe e senza figli.

In merito alla famiglia d'origine, ha dichiarato: che entrambi i genitori sono in vita; di avere un fratello e una sorella, e che la famiglia, con la quale è in contatto, si trova a Beguedo.

Per quanto riguarda i **motivi** che l'hanno indotto a espatriare, ha dichiarato di essere fuggito dal Paese quattro giorni dopo lo scoppio della guerra civile, a seguito del colpo di

Stato del 16 settembre. Dopo una settimana di viaggio, è giunto in Libia, passando per il Niger; da lì, ha accumulato denaro sufficiente per partire alla volta dell'Europa, pagando il trafficante.

Ha precisato, in merito alla situazione del Paese d'origine, che il 21 ottobre 2014 il presidente Blaise Compaorè era scappato in Costa d'Avorio, lasciando vacante il posto di presidente, per questo motivo nel 2015 il primo ministro organizzò un colpo di Stato.

Due giorni dopo lo scoppio della guerra civile, mentre si stava recando a fare la spesa un amico del ricorrente venne colpito da una pallottola vagante; intimorito dalla pericolosità della situazione, il ricorrente decise di fuggire.

A domanda della Commissione, che evidenziava la distanza geografica tra la capitale (sede del colpo di Stato) ed il suo villaggio, egli ha risposto che in quel periodo viveva dal fratello nella capitale e che anche nel suo villaggio, Beguedo, erano in corso conflitti.

Ha, inoltre, aggiunto che attualmente il nuovo capo villaggio era una donna e ciò aveva riportato la situazione alla normalità; tuttavia, ancora non si sentiva tranquillo, tenuto conto che in caso di nuove elezioni la situazione sarebbe, certamente, precipitata.

Riguardo al **timore connesso a un eventuale rimpatrio**, ha dichiarato di non sentirsi sicuro visti i continui disordini ancora presenti nel suo Paese.

La **Commissione Territoriale** ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo:

- Credibile la nazionalità burkinabé alla luce del profilo etnolinguistico e religioso;
- Credibile la provenienza da Beguedo;
- Credibili gli elementi relativi al fatto che il richiedente abbia lasciato il Paese a seguito del colpo di Stato del settembre 2014, poiché non emergevano profili in manifesto contrasto con tale dato;
- Irrilevanti le dichiarazioni sul fatto che egli non si senta sicuro in caso di rientro in Burkina. Inoltre, il richiedente ha espressamente dichiarato che allo stato attuale non avrebbe problemi particolari in caso di rientro a Beguedo, in quanto *“nel villaggio la situazione è più tranquilla perché il nuovo capo villaggio è una donna”*.

Ha ritenuto, inoltre, insussistente il rischio di un grave danno di cui all'art. 14 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 251/2007 per non riconducibilità della vicenda e, quanto alla lettera c) alla luce della zona di provenienza del richiedente. Infine, la Commissione ha ritenuto che non si rivelassero circostanze tali da giustificare alcuna altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

Va premesso che a seguito dell'impugnazione non si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve*

*tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.*

La completezza espositiva delle dichiarazioni rese alla Commissione ha, dunque, reso superflua l'audizione del ricorrente.

Si deve osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, sicché ritiene il Collegio di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.*

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*“Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della

*direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo."*

Ritiene inoltre il Tribunale non dirimente il fatto che non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio.

Infatti l'art. 35 bis prevede, in generale, che le impugnazioni contro i dinieghi della C.T. si svolgano secondo il rito camerale "speciale" delineato dalla norma che prevede che il Tribunale, una volta decorsi i termini assegnati alle parti per le loro controdeduzioni (v. art. 35 bis comma 6) "entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso" decide la causa "sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione", con trattazione prevista come regola generale dal comma 9 "in camera di consiglio" ossia senza fissazione di udienza.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza prima citata, presupposto della decidibilità della controversia in materia di protezione internazionale è la completezza delle informazioni rese dal ricorrente, così come degli elementi di riscontro che il giudice deve d'ufficio reperire, in ossequio al principio di cooperazione e al preciso scopo di assicurare al ricorrente un rimedio effettivo, come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

I commi 10 e 11 dell'art. 35 bis, devono essere dunque interpretati alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Tali disposizioni indicano in quali casi il Tribunale debba trattare la causa con fissazione di un'udienza, esemplificando le ipotesi nelle quali il giudice non possa esercitare il principio di cooperazione se non attraverso un contraddittorio non puramente cartolare (quale previsto in generale dall'art. 35 bis comma 13).

Si tratta di ipotesi caratterizzate dalla necessità, esplicitata al comma 10 di chiedere chiarimenti alle parti, ovvero procedere ad attività istruttorie (come la consulenza tecnica d'ufficio o l'assunzione di mezzi di prova).

Il comma 11 *“l’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi ...”* tra le quali è prevista la non disponibilità della videoregistrazione, si pone quindi non in alternativa, ma in continuità rispetto al dettato del comma 10, elencando ulteriori casi nei quali è altamente probabile la necessità di richiedere chiarimenti alle parti.

In particolare l’ipotesi della non disponibilità della videoregistrazione va letta, anzitutto, nel contesto di un sistema normativo (quale è quello delineato dal d.l. n.13/2017) nel quale la regola dovrebbe essere la disponibilità della videoregistrazione del colloquio personale accompagnata da una trascrizione effettuata con *“sistemi automatici di riconoscimento vocale”*, come analiticamente disposto dall’art. 35 bis comma 14.

È noto che i mezzi tecnici indicati dal comma 18 dell’art. 35 bis non sono ancora disponibili per le C.T. (e quindi per i tribunali) che continuano ad operare secondo il sistema precedente, ossia redigendo un verbale cartaceo in lingua italiana del colloquio personale. La stessa videoregistrazione, anche quando i sistemi saranno disponibili, non è di per sé obbligatoria, dato che, ai sensi del comma 6 bis è previsto che *“in sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione”* e su tale istanza decide la C.T.

Coerentemente, quindi, l’art. 35 bis comma 11 contiene indicazioni sul riflesso che la mancanza della videoregistrazione, pur prevista per legge, può avere nello svolgimento del procedimento in fase giurisdizionale.

Si deve inoltre considerare che è ben possibile che la video registrazione, pur regolarmente effettuata, non sia poi effettivamente disponibile per ragioni tecniche (ad esempio perché danneggiata) e in tal caso sia il giudice sia la difesa, difettando l’elemento di confronto costituito dalla comparazione tra videoregistrazione e correlativo verbale, possono avere la necessità di chiedere chiarimenti all’interessato e ove necessario rinnovare l’audizione (ad esempio in caso di contrasto tra il contenuto del verbale e il contenuto del provvedimento di rigetto della C.T. che non potrebbe essere risolto ricorrendo al confronto con la videoregistrazione).

Tali indicazioni, tuttavia, oltre a non essere immediatamente applicabili al caso in cui attualmente si trovano ad operare le commissioni territoriali (che ancora non dispongono dei mezzi di videoregistrazione) sono inoltre evidentemente prive di automatismo, posto che la regola fondamentale che deve guidare il giudice nella scelta se fissare o meno udienza è data, come indicato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza e come previsto in via generale dall’art. 35 bis comma 10, dalla necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione in ossequio al dovere di cooperazione.

Tale necessità, mancando la videoregistrazione (perché non ancora attuati i sistemi di cui all’art. 35 bis comma 18) va allora valutata verificando la completezza del verbale (possibile anche quando la videoregistrazione ci sia stata, come chiaramente espresso dal comma 10

lettera a) dell'art. 35 bis) e anche alla luce della allegazione di fatti o documenti nuovi da parte della difesa, non indagati o esaminati dalla C.T. e che appaiano dirimenti ai fini della decisione.

Sul punto si veda anche la sentenza emessa dalla Cassazione civile, seconda sezione, n. 5221 del 25.02.2021: *“L’obbligo non riguarda tuttavia anche il rinnovo dell’audizione, che grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente: ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. n. 2817 del 2019, v. anche Corte di giustizia UE, sent. 26 luglio 2017 in causa C-348/16).*

*Non sussiste, infatti, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), che costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce di quanto dichiarato di fronte alla Commissione; e ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. da ultimo Cass. 21584/20).”*

In conclusione, ad avviso del Collegio, non si può trarre, dal disposto dell’art. 35 bis commi 10 e 11 alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione e necessità indefettibile di fissazione di udienza e tantomeno di rinnovo dell’audizione.

Nel presente caso, in particolare, tale necessità non sussiste in quanto sono state compiutamente indagate dalla C.T. le ragioni che hanno spinto il ricorrente a lasciare il Paese.

Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritiene il Collegio che a prescindere dalla valutazione di credibilità del narrato, non sussistono in ogni caso i presupposti per il riconoscimento dello **status di rifugiato**.

Al pari della Commissione Territoriale, anche il Collegio ritiene credibile che il ricorrente provenga dal Burkina Faso, in particolare da Beguedo luogo di un eventuale rimpatrio.

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:

- *atti persecutori come definiti dall’art. 7* (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire

la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5* (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);

- *per i motivi di cui all'art. 8* (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente, pare evidente l'assenza di allegazioni in ordine all'aver subito in passato atti riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione, per uno dei motivi di cui all'articolo 8 citato, trattandosi di una vicenda collegata allo scoppio della guerra civile, a seguito di un colpo di Stato.

In altri termini, tenuto conto di quanto narrato, deve escludersi la sussistenza di un serio rischio di essere esposto, in caso di rimpatrio, ad atti persecutori, in quanto le dedotte ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese non sono riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione personale e diretta, ma si inseriscono nel più ampio contesto di violenza generalizzata (come meglio si dirà di seguito).

Quanto alla **protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria** è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca un grave danno come definito dall'art. 14 D. Lgs 251/2007. Tale norma definisce grave danno la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ovvero la minaccia grave ed individuale alla vita di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

*In primis*, occorre vagliare la sussistenza di un rischio che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra di subire un danno grave nella forma di condanna a morte ovvero di trattamento inumano o degradante. Sul punto si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che *«perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente,*



*essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata»* (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nella presente fattispecie non emerge tale fondato rischio poiché il richiedente non ha allegato fatti che, in virtù della sua situazione specifica, facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, tenuto conto del racconto narrato che dà contezza di una fuga del ricorrente causata dalla guerra civile, scoppiata nel suo Paese.

Con riferimento, invece, al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) della direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”*, avendo il legislatore comunitario optato *“per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, secondo l'ampia

definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità – ben presenti, secondo quanto riferito da plurime fonti - essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione relativa alla sicurezza in **Burkina Faso**, secondo le informazioni aggiornate, presenta un **quadro ascrivibile ad un contesto di violenza indiscriminata all'interno di un conflitto armato**.

Le più accreditate fonti di informazione sul Paese d'origine del ricorrente evidenziano serie criticità legate alla presenza di gruppi terroristici che dalla fine del 2016, nelle regioni del nord al confine con il Mali ed il Niger, e dal 2018 nelle regioni dell'est, hanno intensificato i loro attacchi.

Gli ultimi due anni hanno visto un forte deterioramento della situazione della sicurezza nelle regioni settentrionali e orientali del Burkina Faso a causa della presenza di gruppi armati non statali.<sup>1</sup>

Secondo l'aggiornamento di OCHA di febbraio 2021, la violenza ha portato all'emergere di un'emergenza umanitaria senza precedenti in un paese più tradizionalmente soggetto a un'insicurezza alimentare e nutrizionale cronica.<sup>2</sup>

Il conflitto colpisce la maggior parte delle regioni del Burkina Faso, soprattutto a nord e nord-ovest del paese, vicino al confine con il Mali. La situazione di pericolo ha portato allo sfollamento di più di un milione di persone in soli due anni e ha lasciato 3,5 milioni di

---

<sup>1</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation Report – 1 Feb 2021, 1 febbraio 2021, <https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-situation-report-1-feb-2021> ;

HRW – Human Rights Watch, *World Report 2021 – Burkina Faso*, 13 gennaio 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043530.html> ;

Famine Early Warning System Network, *Burkina Faso Message Update: La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les communes frontalières du nord, janvier 2021*, 28 gennaio 2021, <https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-message-update-la-situation-s-curitaire-demeure-pr-occupante-dans>

<sup>2</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation Report – 1 Feb 2021, 1 febbraio 2021, <https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-situation-report-1-feb-2021>

persone bisognose di assistenza, con un aumento del 60% dal gennaio 2020 al gennaio 2021.<sup>3</sup>

Secondo i dati riportati da OCHA, aggiornati al 28 febbraio 2021, il numero di sfollati interni nel paese è di 1.121.960 persone.<sup>4</sup> Il numero di sfollati interni ha subito un incremento del 2,23% tra il 31 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 passando da 1.097.462 a 1.121.960. Le regioni del Sahel e del Centro-Nord rimangono le più colpite.<sup>5</sup>

Nonostante le piogge del 2020, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione rimangono a livelli allarmanti, soprattutto nelle aree colpite dalla violenza. Più di 1,5 milioni di persone hanno bisogno di protezione nel 2021.<sup>6</sup>

Dal 2018, i gruppi islamisti cercano di alimentare i conflitti etnici. Gruppi armati hanno effettuato numerosi attacchi contro civili, rilevanti ai fini di valutare la situazione di sicurezza del paese.<sup>7</sup>

Come si legge nel Report stilato il 02/07/2019 dal Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) del Département Fédéral de Justice et Police della Confederazione Svizzera<sup>8</sup>, Come si legge nel rapporto stilato il 02/07/2019 dal Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) del Département Fédéral de Justice et Police della Confederazione Svizzera, i gruppi jihadisti sono attivi nella zona settentrionale del Paese dalla fine del 2016, e nella zona orientale dal 2018; l'aumento della frequenza degli attacchi, anche a carico di civili, e del numero di vittime indica che la situazione della sicurezza in queste due aree si è notevolmente deteriorata; nella capitale si sono verificati tre attacchi terroristici in tre anni.

Prima degli attacchi allo Splendid Hotel e al Cappuccino Cafè avvenuti nel gennaio 2016 a Ouagadougou, il Burkina Faso era considerato uno Stato sostanzialmente libero da incidenti terroristici. A partire da quel periodo, tuttavia, il Paese ha riportato diversi

---

<sup>3</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation Report – 1 Feb 2021, 1 febbraio 2021, <https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-situation-report-1-feb-2021> ;

UNHCR – UN High Commissioner for Refugees, Grim milestone as Sahel violence displaces 2 million inside their countries, 22 gennaio 2021, <https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/1/600a92e4125/grim-milestone-sahel-violence-displaces-2-million-inside-countries.html>

<sup>4</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation des personnes déplacées internes (PDI), 28 febbraio 2021, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2047834/situation\\_des\\_pdis\\_21022021\\_0.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2047834/situation_des_pdis_21022021_0.pdf)

<sup>5</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation des personnes déplacées internes (PDI), 28 febbraio 2021, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2047834/situation\\_des\\_pdis\\_21022021\\_0.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2047834/situation_des_pdis_21022021_0.pdf)

<sup>6</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Burkina Faso : Situation Report – 1 Feb 2021, 1 febbraio 2021, <https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-situation-report-1-feb-2021>

<sup>7</sup> Federal Office for Migration and Refugees, *Briefing Notes: Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration*, 19 ottobre 2020, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2040306/briefingnotes-kw43-2020.pdf>

<sup>8</sup> consultabile al link: [https://coi.easo.europa.eu/administration/switzerland/PLib/Focus\\_Burkina.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/switzerland/PLib/Focus_Burkina.pdf)

attacchi terroristici, compresa una serie di rapimenti effettuati dal gruppo AQIM, affiliato ad Al-Qaeda.

Nel corso del 2017 si è assistito ad un ulteriore incremento nell'attività terroristica, con oltre 50 incidenti avvenuti lungo il confine settentrionale con il Mali perpetrati da individui affiliati ad Ansar ul Islam, ISIS nel grande Sahara e Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)<sup>9</sup>

Nel 2018 sono stati contati 150 attacchi in tutto il Paese, concentrati soprattutto nelle regioni settentrionali e orientali e aventi di mira scuole, posti di sicurezza, stazioni di polizia e caserme. Nel corso del 2019 si è assistito a un'ondata di attacchi violenti e sospette attività di terrorismo che hanno causato un'improvvisa crisi umanitaria. Nel giro di poche settimane il numero di sfollati è cresciuto del 70%, raggiungendo secondo le stime dell'UNHCR la cifra di mezzo milione, su una popolazione di circa venti milioni di abitanti<sup>10</sup>. Mentre i gruppi terroristici sono attivi nella regione settentrionale, la maggior parte delle violenze che si sono verificate nel resto del Paese sono da ricondurre principalmente a dispute personali, tensioni etniche o conflitti fra le diverse comunità. E' stato tuttavia segnalato che la violenza si sta progressivamente spostando verso sud nei pressi della città di Kaya, distante circa 60 miglia dalla capitale Ouagadougou.

Secondo il Report dello Human Rights Watch del 6 gennaio 2020<sup>11</sup>, i gruppi armati islamici in Burkina Faso avrebbero commesso attacchi mirati ed esecuzioni sommarie, causando oltre 250 morti civili dall'aprile 2019. I testimoni intervistati hanno raccontato che gli assalitori giustificavano le uccisioni collegando le vittime al governo, all'Occidente o alla religione cristiana. Gli obiettivi presi di mira risultano in particolare essere luoghi di culto, agricoltori, minatori e commercianti. Gli attacchi alle fattorie hanno creato forti tensioni con le comunità agrarie dei Foulse, Mossi, Songhai, e dei Gourmantche. I gruppi terroristici avrebbero, inoltre, concentrato gli sforzi di reclutamento nei confronti degli individui appartenenti alle etnie Peulh e Fulani.

Nel 2020, l'incidenza degli attacchi terroristici nel Burkina Faso è rimasta elevata, colpendo prevalentemente le regioni del Sahel e del Centro-Nord . I gruppi armati Ansar al- Islam, JNIM (Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) e ISGS (Islamic State in the Greater Sahel) hanno aumentato i loro attacchi.<sup>12</sup> International Crisis group riporta che i

---

<sup>9</sup> United States Department of State, *Country Reports on Terrorism 2017 - Burkina Faso*, 19 September 2018: <https://www.refworld.org/docid/5bcf1fb2a.html>

<sup>10</sup> We Looked to Escape Death': Violence Uproots Nearly 500,000 in Burkina Faso, <https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/africa/burkina-faso-violence.html>

<sup>11</sup> Burkina Faso: Armed Islamist Atrocities Surge, Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2020/01/06/burkina-faso-armed-islamist-atrocities-surge>

<sup>12</sup> UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel; Report of the Secretary-General [S/2020/585], 24 June 2020: [https://www.ecoi.net/en/file/local/2032403/S\\_2020\\_585\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2032403/S_2020_585_E.pdf)

gruppi jihadisti hanno intensificato gli attacchi soprattutto contro la popolazione locale nel nord, provocando la morte di centinaia di civili, e hanno continuato i loro attacchi a est e sud-ovest.<sup>13</sup>

Secondo quanto riportato da ACLED, nel periodo gennaio 2020 - marzo 2021 si sono verificati 1084 incidenti che hanno causato un totale di 3086 morti.<sup>14</sup> ACLED ritiene che JNIM e ISGS siano al momento impegnati in una vera e propria insurrezione nel territorio burkinabè ed i bollettini settimanali offerti descrivono continui attacchi tanto alla popolazione civile che alle forze militari del Paese.<sup>15</sup>

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c dell'art. 14 d. lgs. cit. in ragione del conflitto armato che riguarda l'intero Burkina Faso.

Il ricorso deve, quindi, essere **accolto** e deve essere riconosciuta a \_\_\_\_\_ la protezione sussidiaria.

La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria esime il Tribunale dalla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

### **Le spese di lite**

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, pronunciando sull'opposizione *ex art. 35 D. L.vo n. 25/2008* proposta da \_\_\_\_\_, nato il 01.01.1992 a Beguedo (Burkina Faso), \_\_\_\_\_, nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, così provvede:

- accoglie il ricorso e, conseguentemente, riconosce la protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;

---

<sup>13</sup> International Crisis group, Latest Updates, Africa, Burkina Faso, March 2020/March 2021, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=21&date\\_range=last\\_12\\_months&from\\_month=01&from\\_year=2021&to\\_month=01&to\\_year=2021](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=21&date_range=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021)

<sup>14</sup> ACLED Dashboard: Burkina Faso (01/01/2020- 26/03/2020): <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>

<sup>15</sup> si vedano gli aggiornamenti settimanali pubblicati al seguente link: [https://acleddata.com/analysis-search/?\\_sft\\_post\\_tag=burkina-faso](https://acleddata.com/analysis-search/?_sft_post_tag=burkina-faso)

- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

dott.ssa Laura Sara Tragni